



Atto TOB43H

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 454/2020 Data 2/12/2020

N. Protocollo 66294/2020

Oggetto: Centro Recupero Trevigiano S.r.l. - Salgareda

D.D.P.n. 543/2018 e ss.mm.ii. Proroga termini di

cui al punto n.2 dell'Allegato tecnico.

D.Lgs 152/06, L.R.3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 545 del 23/11/2018, con il quale la

ditta Centro Recupero Trevigiano S.r.l. (P.IVA 2197080266)

è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.

152/2006, alla realizzazione di alcune modifiche

impiantistiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di

rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di

Salgareda (TV), Via Pizzocchera, su un'area catastalmente

identificata al foglio n.17, mapp.li 560, 1067, 1108 fino

al 15/12/2028;

VISTO il D.D.P. n. 94 del 06/03/2019 che ha sostituito

l'allegato tecnico del suddetto provvedimento;



VISTO il D.D.P. n.508 del 16/12/2019 che ha prorogato i termini di cui al punto 2 dell'allegato tecnico di cui ai provvedimenti precedenti;

VISTO infine il D.D.P. n.388 del 16/10/2020 con il quale è stato modificato il lay-out dell'impianto;

DATO ATTO che la ditta è autorizzata ad effettuare operazioni EOW "caso per caso" con il rifiuto codice EER 191201 (riferimento tipologia 1.1. dell'allegato I al DM 05/02/1998) e con il rifiuto codice EER 150106 (riferimento tipologia 6.1 e 6.2. dell'allegato I al DM 05/02/1998) sino al 15/12/2020 e per un quantitativo di 25.000 t/anno e di 90 t/giorno;

ATTESO CHE la limitazione temporale e quantitativa di cui sopra è stata introdotta in conseguenza alle previsioni della circolare del 30/07/2018, prot. n. 316848, della Regione Veneto;

VISTA la modifica all'art. 184-ter del D.lgs 152/06 introdotta dalla L. n. 2 novembre 2019, n. 128, secondo la quale, in mancanza di criteri specifici adottati dal Ministero per definire la cessazione della qualifica di rifiuto, le autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 che contengono criteri end of waste "caso per caso" possono essere rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;

VISTA la nota della ditta Centro Recupero Trevigiano



S.r.l., pervenuta in data 20/11/2019 e assunta al prot. n. 71657 del 20/11/2019, che chiede, a seguito dell'introduzione della novella normativa, di reintrodurre i due codici rifiuto a pieno titolo tra quelli autorizzati per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica rifiuto;

RAVVISATA la necessità che gli uffici debbano comunque svolgere una istruttoria al fine di accertare l'effettivo rispetto delle condizioni di cui all'art.6, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE, per il recupero dei rifiuti codice EER 191201 e EER 150106;

ATTESO che l'istruttoria non è stata ancora conclusa, in mancanza del parere ARPAV di competenza;

RITENUTO, al fine di permettere alla ditta continuità lavorativa e in attesa della conclusione dell'istruttoria di competenza, di prorogare le tempistiche di cui al punto 2 dell'allegato tecnico del D.D.P. n. 545 del 23/11/2018 ess.mm.ii;

VISTI il D. Lgs. 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA



ART. 1 - I termini temporali relativi al recupero dei rifiuti con codice EER 150106 e EER 191201 di cui al punto 2, sezione B dell'allegato tecnico al D.D.P. n. 545 del 23/11/2018, come modificato dal D.D.P. n. 94 del 06/03/2019, dal D.D.P. n. 508 del 16/12/2019 e da ultimo dal D.D.P. n.388 16/10/2020, sono prorogati al 15/12/2021.

ART. 2 - Rimane valido quant'altro prescritto nel D.D.P. n. 545 del 23/11/2018, come modificato dai D.D.P. n. 94 del 06/03/2019, dal D.D.P. n. 508 del 16/12/2020 e da ultimo dal D.D.P. n.388 16/10/2020 non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 3 - La ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, deve aggiornare la polizza fideiussoria in essere richiamandolo.

ART. 4 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

Art. 5 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Salgareda, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Simone Busoni